

L'evoluzione della normativa comunitaria e le ricadute sui programmi

Tiziana Lang

L'Unione Europea ha avviato da tempo una riflessione sul contributo del microcredito e dell'inclusione finanziaria alla realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione che sono stati al centro della Strategia di Lisbona e sono ora tra le priorità della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e solidale).

Uno dei primi atti della Commissione europea esplicitamente dedicati al tema è rappresentato dalla Comunicazione di fine 2007 "Un'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione"¹. Qui s'individuano quattro linee di azione prioritarie per favorire lo sviluppo del microcredito in Europa e agire al

contempo sulla dimensione economica contrastando il fenomeno dell'"esclusione finanziaria" che impedisce di uscire dalla condizione di povertà a quanti non possiedono idonee garanzie, quando potrebbero condurre un'esistenza normale se esistessero servizi e prodotti finanziari adeguati ai propri fabbisogni.

Secondo il documento della Commissione, infatti, per centrare i due importanti obiettivi, il ruolo dei programmi comunitari deve essere quello di stimolo all'evoluzione del contesto legale ed istituzionale relativo al microcredito² e, al contempo, di sostegno alla creazione di un clima favorevole all'occupazione e all'imprenditorialità. ►

Tali Programmi devono favorire da un lato la diffusione delle buone pratiche esistenti e, dall'altro, mettere a disposizione risorse aggiuntive per la crescita e il consolidamento delle istituzioni di microfinanza in Europa, come peraltro già indicato nel programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità per le PMI (2000-2005)³ e in alcuni documenti di lavoro della Commissione europea⁴ che individuavano nella carenza di strumenti finanziari misti pubblico privati (quali le garanzie a copertura del rischio e gli incentivi fiscali) e di servizi di supporto non finanziari (assistenza allo start up, mentoring, ecc.) le cause principali dell'ancora scarsa penetrazione del microcredito tra gli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario e delle istituzioni microfinanziarie (IMF) in Europa. A tal fine nel 2008 la Commissione ha istituito il programma JASMINE⁵ con il compito di sostenere lo sviluppo delle istituzioni non bancarie che erogano microfinanziamenti. Il Programma, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla Commissione europea per il tramite del Fondo europeo degli investimenti (FEI), fornisce assistenza tecnica alle organizzazioni che erogano microcrediti (IMF) migliorando la qualità dei servizi offerti, soprattutto nelle fasi di accompagnamento all'erogazione del microcredito e di start up, e favorendo la loro autonomia e auto-soste-

nibilità. Nato come progetto pilota per il periodo 2009-2011 è stato affiancato dal 2010 dallo strumento europeo di microfinanza Progress (vedi oltre) destinato, invece, a garantire i microcrediti erogati dalle stesse istituzioni di microfinanza ai beneficiari finali.

È evidente come lo sforzo delle istituzioni comunitarie sia stato quello di far procedere in parallelo l'evoluzione normativa a sostegno della crescita del microcredito in Europa (quale strumento di promozione dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego) con il coordinamento delle strategie di contrasto alla povertà, nella consapevolezza che l'inclusione finanziaria favorisce il superamento di altre forme di emarginazione che spesso si accompagnano all'indigenza economica.

Lo testimoniano, tra l'altro, gli aggiornamenti dei Piani d'azione nazionale per l'inclusione che gli Stati membri hanno elaborato a partire dal Consiglio di Nizza del 2000 per identificare linee di intervento e strumenti attuativi delle politiche nazionali relative all'inclusione sociale, e le diverse risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione tra il 2008 e il 2009⁶ che, con l'aggravarsi della crisi economica, richiamano esplicitamente la necessità di promuovere la disponibilità di microcrediti per tutte le persone che intendono avviare o rafforzare attività microimpre- ►

ditoriali⁷ di tipo familiare e individuale per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, ma non hanno accesso diretto al credito in quanto appartenenti a *target group* svantaggiati (rom, immigrati, disoccupati di l.d., persone che vivono in zone rurali periferiche, donne e giovani privi di forme di sostentamento). Uno degli esiti di tale “campagna di sensibilizzazione” del PE è la comunicazione della Commissione “Un impegno condiviso per l’occupazione” del giugno 2009, dove si rafforza il legame tra politiche

attive del lavoro e microcredito per l’imprenditorialità e, ancor più significativa, l’istituzione del primo strumento europeo di microcredito dedicato all’inclusione sociale dei gruppi più vulnerabili: lo Strumento Europeo di Microfinanza Progress (EPMF⁸). Parallelamente allo strumento di microfinanza Progress operano a livello comunitario e nazionale, con gli obiettivi sopra richiamati, altri strumenti d’ingegneria finanziaria avviati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. È il caso degli ▶

Lo strumento Progress-Microfinanza è gestito dal FEI e non prevede finanziamenti diretti ai microimprenditori, bensì fornisce garanzie agli intermediari finanziari (banche, organismi di microcredito senza fini di lucro, istituti di garanzia e altri erogatori di microfinanziamenti per le microimprese) che operano nei diversi Stati membri e che il FEI seleziona secondo procedure standard atte a verificarne l’idoneità (reputazione finanziaria, capacità finanziaria, potenzialità operative e impatto atteso per es. volume e raggio d’azione). Lo strumento conta su una dotazione finanziaria di 200milioni di euro costituita da risorse provenienti dal Programma PROGRESS⁹, dal bilancio del Parlamento europeo e dalla BEI, e prevede di generare nel periodo di attuazione (otto anni) un volume totale di microcrediti pari a 500milioni.

I microcrediti erogati, oltre a non poter superare la soglia dei 25mila euro, devono essere diretti a sostenere la creazione o il consolidamento di piccole attività imprenditoriali da parte di soggetti non bancabili a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Due le tipologie di prodotti disponibili: garanzie e contro-garanzie per i microcrediti (destinati a coprire il portafoglio dei nuovi microcrediti o le garanzie sugli stessi) e strumenti finanziari (prestiti e partecipazioni).

Il FEI prevede di raggiungere a regime la quota del 40% di istituzioni referenti per l’EPMF nei paesi dell’Europa occidentale e del 60% in quelli dell’Europa centrale e orientale. Un terzo delle transazioni attualmente identificate dovrebbe essere effettuato con istituti ban-

cari tradizionali, mentre i rimanenti due terzi saranno operati da istituzioni non bancarie che dovrebbero uscire rafforzate dal più ampio coinvolgimento nella diffusione dello strumento di microfinanza Progress sia a livello nazionale che comunitario (Rete europea delle piccole istituzioni di microfinanza).

Ad oggi il FEI ha sottoscritto 20 contratti con altrettante banche, istituzioni microfinanziarie e istituzioni pubbliche in 15 Stati membri (9 istituzioni non bancarie, 9 banche e due istituzioni pubbliche). In Italia è stata autorizzata ad operare sullo strumento la Banca di credito cooperativo Mediocrati (BCCM) che può contare su garanzie per 4.5 milioni di euro destinati alle micro imprese e ai lavoratori autonomi nella regione Calabria.

Per maggiori dettagli sullo stato di attuazione è possibile consultare il Rapporto annuale di attuazione dello strumento Progress-Microfinanza¹⁰ elaborato dalla Commissione europea in collaborazione con il FEI.

strumenti creati nell'ambito dell'iniziativa JEREMIE¹¹ sia a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia sul fondo sociale europeo (FSE). Tale iniziativa si distingue dal Progress Microfinanza per l'assenza di risorse provenienti direttamente da programmi comunitari e dal bilancio pluriennale dell'Unione, non-

ché per la gestione che avviene a livello nazionale.

Quanto alla programmazione della politica di coesione 2007-2013 e al suo obiettivo principale di ristabilire condizioni di equilibrio tra i diversi territori dell'Unione¹⁵, gli strumenti microfinanziari per l'inclusione sociale e la microimprenditorialità offro- ▶

JEREMIE, che nasce nel 2005 ma viene rafforzata dal Regolamento dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013¹², offre agli Stati membri la possibilità di utilizzare parte delle risorse dei fondi strutturali, per il tramite delle autorità di gestione nazionali o regionali, al fine di creare strumenti d'ingegneria finanziaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, ecc.) che hanno caratteristiche di rotatività e sono adattabili alla domanda reale. Grazie alla possibilità di combinare i fondi strutturali con altre fonti di finanziamento complementari, JEREMIE consente inoltre di aumentare le risorse destinate a fornire assistenza a un numero maggiore di progetti di impresa (leverage)¹³.

Questo strumento, pur avendo una portata più ampia, può trovare ▶

applicazione anche nell'ambito del microcredito secondo i criteri e le limitazioni proprie di questa tipologia di intervento (ad es 25mila euro di finanziamento), come nel caso del Fondo JEREMIE FSE della Regione Lombardia che finanzia microcrediti dell'importo di 4mila euro per l'inserimento o il consolidamento lavorativo di soggetti svantaggiati che operano nell'ambito del sistema delle cooperative di produzione lavoro.

Tra le attività finanziabili nell'ambito dell'iniziativa JEREMIE rientrano: la creazione e l'ampliamento d'impresa; l'accesso al capitale d'investimento destinato all'ammodernamento e alla diversificazione delle attività d'impresa (soprattutto nelle micro e PMI) come pure allo sviluppo di nuovi prodotti e al rafforzamento della presenza dell'impresa sul mercato; le attività di ricerca e sviluppo; il rinnovamento delle strutture produttive per l'adeguamento dell'impresa agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati dall'UE; la realizzazione di investimenti produttivi tesi alla creazione o salvaguardia di posti di lavoro sostenibili.

In Italia sono stati attivati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 quattro strumenti di ingegneria finanziaria a valere sul FESR (Lombardia, Campania, Calabria, Sicilia) per un ammontare di risorse conferite pari a 230milioni di euro, e due strumenti a valere sul FSE (Lombardia e Sicilia) per un ammontare di risorse pari a 35milioni di euro (dati tratti dal monitoraggio condotto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica¹⁴).

no il proprio contributo in termini di conseguimento degli obiettivi di crescita dell'occupazione e inclusione nei mercati del lavoro regionali e nazionali. È interessante notare come a partire dall'attuale programmazione dei fondi strutturali¹⁶ ci si sia discostati dall'approccio precedente basato sul sistema delle "sovvenzioni" e si sia dato maggiore impulso, come peraltro richiesto dalla Commissione, a nuove tipologie di intervento e a forme di finanziamento degli investimenti che possono avere effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche, come nel caso degli strumenti di

finanziamento "rotativi", che hanno attivato un effetto leva sulle risorse finanziarie disponibili, e nel lungo periodo dovrebbero rendere più sostenibile il sistema dei finanziamenti alle imprese (vedi oltre nel riquadro dedicato al microcredito nel FSE in Italia).

Tuttavia, sia nel caso del microcredito che degli altri strumenti di ingegneria finanziari attivati si sono riscontrate sovrapposizioni dovute allo scarso coordinamento tra interventi comunitari e interventi nazionali o regionali. Per evitare il fenomeno del- ►

In Italia, sono numerosi gli interventi attuati nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.

Si evidenzia, in particolare, il ricorso alle tipologie di strumenti riconducibili al "fondo per prestiti" e alle "garanzie" per la concessione di microcrediti a persone escluse dal mercato del lavoro e non bancabili, oppure per specifici interventi diretti all'incremento della partecipazione al lavoro.

Sono sette gli strumenti di microcredito avviati da altrettante autorità di gestione regionali a sostegno dell'auto- e microimprenditorialità (quattro nell'obiettivo Competitività e tre nell'obiettivo Convergenza).

Il Fondo Microcredito, pari a ca. 70 milioni di euro, istituito dalla Regione Sardegna nel 2009 per la concessione di prestiti di max 25mila euro alle imprese di alcuni settori prioritari (retail, manifatturiero, servizi sociali, servizi alla persona, turismo, tecnologie dell'informazione e comunicazione) che assumono persone disoccupate appartenenti a categorie svantaggiate.

In Lombardia, come citato nel riquadro dedicato al JEREMIE, 20milioni di euro del programma operativo del Fondo sociale europeo sono stati utilizzati per il rafforzamento del settore della cooperazione sociale.

La Regione Calabria ha puntato su uno strumento di microcredito misto in parte destinato ad offrire garanzie (20milioni di euro) e in parte destinato all'erogazione di prestiti (ca. 18milioni di euro). Tra i benefici offerti dallo strumento anche lo sconto sugli interessi che consente ai beneficiari finali di ottenere il prestito a tasso zero. Tale scelta è dovuta alla particolarità dei beneficiari (rom, ex detenuti, ex tossicodipendenti, donne in particolari condizioni di svantaggio) che non potrebbero altrimenti accedere al credito.

In Basilicata il Fondo di sostegno e garanzia per l'erogazione di microcrediti si rivolge a persone fisiche (soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati) e alle imprese sia per la creazione di nuove imprese e lavoro autonomo nelle attività del Terzo settore da parte di soggetti in gravi condizioni di svantaggio, sia per lo sviluppo di imprese già attive mediante il ricambio generazionale familiare, a favore di giovani di età compresa tra i 18 e 39 anni.

L'Abruzzo ha creato un Fondo per il microcredito che agisce sia per l'erogazione di prestiti a supporto dell'autoimprenditorialità di soggetti svantaggiati e per realizzare nuovi investimenti da parte delle microimprese, sia come fondo di garanzia a copertura dell'80% dei prestiti erogati dagli intermediari finanziari a favore di soggetti che

si trovano in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito, in particolare giovani e donne.

La Puglia ha assegnato 30 milioni di euro allo strumento di ingegneria finanziaria denominato Fondo di Microcredito d'impresa. Sono beneficiarie del Fondo le microimprese in fase di start up, quelle costituite da meno di cinque anni (microimprese operative) e "non bancabili" (ossia con liquidità inferiore a 50mila euro, assenza di immobilizzazioni materiali di valore superiore a 200mila euro, con un fatturato annuo inferiore a 120mila euro, ecc.) che intendono effettuare nuovi investimenti in Puglia.

Infine, la Regione Campania ha di recente attivato (novembre 2012) il fondo Microcredito FSE che mira a rispondere alle difficoltà di accesso al credito che alcune categorie di persone "non bancabili" e svantaggiate incontrano nell'avviare un'attività imprenditoriale. In particolare, i destinatari dei finanziamenti sono: uomini e donne in condizioni di svantaggio economico, sociale ed occupazionale, giovani disoccupati e NEET, immigrati, lavoratori in CIGS e mobilità, ecc. Il microcredito erogabile non può superare i 25mila euro ed è concesso a tasso di interesse zero con rateizzazione mensile.

Oltre ai fondi di microcredito sopra elencati il FSE finanzia una serie di misure di sostegno a favore dei microimprenditori (dalla formazione e aggiornamento, ai servizi di accompagnamento specifici, al mentoring e tutoring dei neoimprenditori e lavoratori autonomi).

l'*overlapping* tra misure finanziate a valere su programmi comunitari, fondi strutturali, e fondi messi a disposizione da specifiche normative regionali e nazionali, nel 2011 le istituzioni comunitarie hanno raccomandato agli Stati membri di istituire specifici sistemi di monitoraggio sull'effettivo utilizzo e sulla destinazione delle risorse¹⁷. Ciò consentirà anche nella programmazione futura (2014-2020) di coprire la richiesta dei territori con strumenti adeguati (qualità/quantità) e di non perdere risorse preziose che potrebbero rimanere inutilizzate (anche perché l'entità delle

risorse destinate al nostro Paese nell'ambito dei Fondi strutturali sarà ridotta rispetto alla programmazione in corso).

Quanto alla politica di coesione del prossimo periodo 2014-2020, in attesa che si definisca il quadro finanziario pluriennale e i documenti programmatori per l'utilizzo dei nuovi fondi strutturali, è possibile delineare alcune piste di sviluppo che discendono dall'architettura disegnata dalla proposta di Regolamento della Commissione attualmente in fase di negoziato con gli Stati membri (ultima versione disponibile del Regolamento COM ►



(2012) 496 final dell'11 settembre 2012 recante disposizioni comuni dei Fondi strutturali e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio).

Poiché la prossima programmazione dei fondi strutturali dovrà contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 le future attività saranno indirizzate anche al miglioramento del livello di inclusività della società europea e delle politiche per lo sviluppo d'impresa (compreso l'autoimpiego e la microimprenditorialità). Il lavoro autonomo e imprenditoriale (anche micro) sono peraltro ri-

chiamati dall'orientamento 7 della Strategia, in quanto fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essi contribuiscono, infatti, ai tre obiettivi prioritari di Europa2020 perché sono creativi (discendono da un'idea di autonomia della persona), poiché spesso sono vettori di innovazione tecnologica (come nel caso delle nuove tecnologie per la green economy) e perché sono inclusivi e creano sempre nuova occupazione, sia in forma di autoimpiego sia nella fattispecie di lavoro dipendente in impresa.

Particolare rilevanza assumono, ►



con riferimento al microcredito, il Titolo IV del Regolamento che è dedicato ai nuovi “Strumenti finanziari” e agli step di programmazione e ideazione di strumenti finanziari innovativi (compreso il microcredito), alla loro attuazione, gestione e rendicontazione. L’art. 33 in particolare prevede la possibilità per le autorità di gestione di contribuire con proprie risorse a sostegno degli strumenti finanziari istituiti a livello dell’Unione (e gestiti direttamente o indiretta-

mente dalla Commissione) e/o degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero (gestiti dall’autorità di gestione o attuati sotto la sua responsabilità). Infine, deve essere citato, l’art.15 del Regolamento del FSE¹⁸ che prevede il sostegno da parte del Fondo ad azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione attraverso strumenti finanziari appositamente costituiti, quali: i programmi di condivisione dei ▶

rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.

Il Fondo sociale europeo potrà essere utilizzato per migliorare l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione del Fondo stesso e del relativo programma operativo, attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle politiche", previa approvazione della Commissione (la CE valuta ciascuna domanda e approva ciascuna garanzia Fse di sostegno alle politiche, quando queste rientrano nel quadro di un PO del Fse), che eserciterà una "vigilanza" su tali strumenti affinché non si determini un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

L'accento, come si vede, è posto sullo stretto legame tra strumenti finanziari e politiche (che devono dettarne regole e obiettivi). A monte di uno strumento finanziario dovrà pertanto esserci un'accurata programmazione che partendo dagli obiettivi comunitari, discenda per le varie fasi programmatiche fino al singolo territorio e ai bisogni di sviluppo, inclusione e innovazione rilevati.

La Commissione europea ha inoltre proposto che il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione (2014-2020) finanzia la creazione di un nuovo strumento, il "Programma per il cambiamento sociale e l'innova-

zione"¹⁹ (PSCI) che nelle intenzioni della CE deve inglobare tre strumenti dell'attuale quadro finanziario: il programma Progress, EURES e lo strumento europeo Progress di Microfinanza (EPMF). Nonostante sia attualmente in corso l'esame della proposta di Regolamento del PSCI da parte del PE e del Consiglio e debba ancora essere presa la decisione in merito alle risorse finanziarie da attribuirgli, è possibile riportare alcune caratteristiche generali del futuro programma in relazione allo strumento di microfinanza che dovrà finanziare.

Il PSCI intende "*promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese e facilitando l'accesso al credito per le imprese sociali*".

L'Asse III del Programma dal titolo "Microfinanza e imprenditoria sociale" sosterrà l'accesso alla microfinanza per l'avviamento di attività di microimpresa (individuale) da parte di persone vulnerabili prive di un'occupazione e che sono a rischio di esclusione sociale e non riescono ad accedere al mercato del credito convenzionale. Al contempo, saranno finanziate le microimprese nella fase di start-up e di consolidamento, in particolare quelle che impiegano i soggetti vulnerabili di cui sopra (imprenditoria sociale). Infine, l'Asse III del PSCI prevede di ►

sostenere la capacità istituzionale delle istituzioni microfinanziarie e delle organizzazioni non bancarie che erogano microcrediti (sulla scia di quanto attualmente operato da JASMI-NE).

Come per l'attuale strumento di Microfinanza Progress, i beneficiari del programma saranno gli intermediari finanziari. Questi ultimi potranno avvalersi delle garanzie offerte dal PSCI "Microfinanza e imprenditoria sociale" se saranno in grado di erogare microfinanziamenti a singole persone fisiche (come sopra indicate) e/o finanziamenti alle imprese sociali.

A fronte del consistente aumento di programmi di microcredito finanziati con risorse comunitarie, la normativa ha stabilito l'obbligatorietà di condurre monitoraggi e valutazioni degli stessi al fine di favorire il miglior utilizzo dei fondi dell'Unione (tale principio è richiamato in tutte le proposte di Regolamenti sia dei fondi strutturali sia dei Programmi a gestione diretta dell'Unione – come il PSCI). I programmi per il microcredito finanziati con fondi comunitari dovranno a loro volta aumentare rapidamente la gamma degli strumenti offerti e la propria capacità di raggiungere target group sempre più diversificati, per tipologia ed età dei destinatari. Compito non semplice se non si continuerà a lavorare per il miglioramento della capacità istituzionale delle istituzioni di



microfinanza (IMF) che possono tanto più favorire i processi di inclusione tanto più sono in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei singoli beneficiari finali. ■

Note:

- ¹ COM (2007) 708 final del 13 novembre 2007
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:it:PDF>
- ² Microcredito ai sensi della Decisione del Consiglio 2000/819/EC è un credito a una piccola impresa di importo pari o inferiore a 25.000 euro.
- ³ Decisione del Consiglio 2000/819/EC del 20 dicembre 2000 relativa a un programma pluriennale (MAP) a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).
- ⁴ SEC (2004)1156 "Microcredit for European small businesses", Commission Staff Working Document dell'11 settembre 2004.
- ⁵ JASMINE è l'acronimo di "Joint Action to Support Microfinance Institution in Europe"
- ⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0166+0+DOC+XML+V0//IT>
- ⁷ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE una microimpresa è un'impresa con meno di 10 addetti.
- ⁸ Decisione 283/2010/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione che istituisce la Strumento europeo di Microfinanza – Progress, nato nell'ambito del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS (2007-2013).
- ⁹ Decisione N.1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006D1672:20100408:IT:PDF>
- ¹⁰ Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions "Implementation of the European Progress Microfinance Facility-2011",
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=836&furtherNews=yes>
- ¹¹ Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises.
- ¹² Regolamento (CE) N.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento(CE)n.1260/1999, e s.m.i.
- ¹³ Ulteriori informazioni sulla natura e le attività dell'iniziativa JEREMIE sono disponibili sul sito www.eif.org
- ¹⁴ Rapporto annuale 2011 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, DPS, pp.204-206
http://www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2011.asp
- ¹⁵ Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, FSE e Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999,
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:IT:PDF>
- ¹⁶ Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, DPS, giugno 2007.
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf
- ¹⁷ Regolamento (UE) N.1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0001:0004:IT:PDF>
- ¹⁸ Regolamento (CE) n.1081/2006 del PE e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1784/1999.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:IT:PDF>
- ¹⁹ COM (2011) 609 definitivo "Proposta di Regolamento del PE e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale" del 6 ottobre 2011.